Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate Atto del Governo 159

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	159
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate
Norma di delega:	Art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

	Senato	Camera
Date:		
presentazione	23/01/2020	23/01/2020
annuncio:	11/02/2020	11/02/2020
assegnazione:	11/02/2020	11/02/2020
termine per l'espressione del parere:	02/03/2020	02/03/2020
Commissione competente:	9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)	XIII Agricoltura

Premessa

Lo schema di **decreto ministeriale** in esame (Atto del Governo 159), recante "*Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate*", **composto di 7 articoli**, è stato predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019).

Il suddetto art. 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, in particolare, al comma 3, che con **decreto** del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011.

La disciplina sopra richiamata del regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare - secondo l'apposita procedura di notifica (espletata favorevolmente nel caso in esame, secondo quanto riportato nelle premesse dello schema) - disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per almeno uno dei seguenti motivi: *b*) protezione dei consumatori; *c*) prevenzione delle frodi; *d*) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Il comma 3-*bis* del medesimo articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, poi, che **con il suddetto decreto ministeriale** siano individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sia stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza, demandando al dicastero agricolo, in collaborazione con l'ISMEA, la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza, nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.

Si ricorda che, sempre, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169 del 2011 - e dell'art. 4 della legge n. 4 del 2011, nel testo vigente prima della sua modifica operata dal decreto-legge n. 135 del 2018, che non prevedeva, in particolare, il concerto del Ministro della salute - sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- il decreto 9 dicembre 2016 recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei **prodotti lattiero-caseari**;
- il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine del **riso**;
- il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione dell'origine del **grano duro** e per le paste di semola di grano duro;
- il decreto 16 novembre 2017 per l'indicazione di origine del **pomodoro**.

Nel medesimo ambito di applicazione è, poi, intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, quindi, il decreto ministeriale 7 maggio 2018 (quest'ultimo ha avuto come effetto quello di legare la cessazione dell'efficacia dei suddetti decreti alla data di inizio di applicazione del predetto regolamento (UE) 2018/775, prevista per il 1° aprile 2020).

Contenuto

L'**articolo 1** del provvedimento in esame è relativo alle **definizioni** di "*carni di ungulati domestici*", "*carni macinate*", "*carni separate meccanicamente*", "*prodotti a base di carne*" e "*preparazioni di carni*", **rimandando**, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Nell'allegato I del suddetto regolamento sono presenti, infatti – tra le altre – **le definizioni** di:

- carni di "**Ungulati domestici**" (1.2): carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici;
- "**Carni macinate**" (1.13): carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale;
- "**Carni separate meccanicamente**" o "CSM" (1.14): prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;
- «**Prodotti a base di carne**» (7.1): i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;
- «**Preparazioni di carni**» (1.15): carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, prevede che lo schema di decreto in esame definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera *g*), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le **carni di ungulati domestici della specie suina** macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

Il **comma 2** del medesimo art. 2 prevede che il provvedimento in esame non si applichi alle **indicazioni geografiche protette** a norma dei regolamenti (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, **o protette in virtù di accordi internazionali** (*queste ultime non meglio specificate*).

Si ricorda che sul sito della Commissione europea è presente un'apposita sezione denominata Door dove sono ricercabili **tutti i prodotti agroalimentari di denominazione di origine** - compresi quelli italiani - riconosciuti e tutelati dall'Unione europea. Per quanto concerne le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche (IG) riferite ai vini e alle bevande spiritose tutelati a livello europeo, si può far riferimento alla sezione eAmbrosia del medesimo sito *web*. Anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto un'apposita sezione del suo sito internet dedicata ai prodotti DOP, IGP e STG.

L'**articolo 3** reca le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo **che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui sopra** (carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina) **l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina** con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ciò al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale **anche delle indicazioni geografiche semplici** (**comma 1**).

L'indicazione del **luogo di provenienza della carne suina** deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile (**comma 2**).

Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 non è inferiore **a 1,2 millimetri** (riprendendo quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del predetto regolamento).

Il **comma 3** stabilisce **le dimensioni delle diciture** sugli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm², prevedendosi, in tal caso, che l'altezza della X sia pari o superiore a 0,9 millimetri.

Al riguardo, si osserva che il comma 3 dell'art. 3 riprende testualmente quanto riportato dall'art. 13, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 1169/2011, compreso il riferimento interno al "paragrafo 2", senza che esso sia riferito – nel testo in esame - al predetto regolamento, né venendo sostituita tale espressione con un rimando all'"altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2" del medesimo art. 3 in esame.

L'**articolo 4** prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni:
- **Paese di nascita**: (nome del paese di nascita degli animali);
- **Paese di allevamento**: (nome del paese di allevamento degli animali);
- **Paese di macellazione**: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) (**comma 1**).

Al **comma 2** si stabilisce che quando la carne proviene da **suini nati, allevati e macellati** nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "**Origine**: (**nome del paese**)".

La dicitura "**100% italiano**" è poi utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e **trasformati** in Italia.

I **commi 3**, **4** e **5** regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, possano apparire nella forma: "**Origine: UE**" (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea), "**Origine: extra UE**" (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea); **Origine: "UE"**, "**extra Ue**" o "**UE o extra UE"**, a seconda dei casi (qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma I si riferisca a più di uno Stato).

Al riguardo, con riferimento all'ultima indicazione "UE o extra UE" presente al comma 5 dell'art. 4, si osserva che la stessa, apparendo contraddittoria, potrebbe in realtà voler indicare l'origine "UE e extra UE".

L'**articolo 5,** al **comma 1,** stabilisce che le **sanzioni** sono quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.

Sul contenuto del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2017 (comprensivo delle sanzioni ivi previste), si rinvia all'apposita sezione del tema web sulla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari del Servizio studi della Camera dei deputati.

Il **comma 2** del medesimo art. 5 sancisce che restano ferme le competenze spettanti **all'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007, recante "*Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*" e del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il *Codice del consumo*, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

L'**articolo 6** reca la **clausola di mutuo riconoscimento** in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti *de quibus* legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati o commercializzati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'**articolo 7,** infine, dispone in ordine a **norme transitorie** e all'**entrata in vigore**. Ai sensi del **comma 1**, i prodotti di cui sopra che non soddisfano i requisiti di cui al presente schema di decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta. Il decreto è inviato al competente Organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed **entra in vigore dopo 120 giorni** dalla data della sua **pubblicazione** (**comma 2**).

Relazioni e pareri allegati

Il presente schema di decreto è corredato *di **relazione illustrativa**; di **un allegato*** (denominato allegato 2, in assenza dell'allegato 1*),* che reca i risultati di una **consultazione pubblica svolta da ISMEA**, relativa

all'interesse per l'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari; e **dell'intesa sullo schema di decreto** in esame, sancita in sede di Conferenza unificata il 18 dicembre 2019.

Senato: Dossier n. 220
Camera: Atti del Governo n. 159
20 febbraio 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AG0053